

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista - revisore contabile
AMORE BRUNO	consulenza del lavoro
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista

Via Petrarca, 20 is.5-6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) - 0817691297

FAX: 0815755470

WEBSITE: www.studiotozzoli.it

E-MAIL: v.ragosta@tin.it – ragosta@studiotozzoli.it

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 10/01/2019

CIRCOLARE N.01/2019

LEGGE DI BILANCIO 2019

La legge n.145 del 30/12/2018 cd. “Legge di Bilancio 2019” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 31/12/2018 prevede novità in campo fiscale oggetto della presente e di una prossima circolare:

Deduzione Imu immobili strumentali

L’Articolo 1, comma 7, della Legge di Bilancio 2019 prevede l’incremento della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali sia ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sia del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni; la norma in esame raddoppia la misura della deducibilità, elevandola dal 20% al 40%.

Iperammortamento

L’iperammortamento viene prorogato ma anche ridisegnato, introducendo un meccanismo basato su aliquote a scaglioni, che rimodula il bonus in misura decrescente all’aumentare dell’importo investito. Dal 2019 la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti (nel 2018 pari al 150% per ogni acquisto agevolato) si applica nella misura:

- del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni;
- del 100% per investimenti da 2,5 milioni fino a 10 milioni;
- del 50% per investimenti da 10 milioni fino a 20 milioni;

Nessuna maggiorazione del costo è prevista sulla parte degli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni.

Abrogazione dell’Ace

L’agevolazione Ace (Aiuto alla crescita economica) viene abrogata.

Rivalutazione terreni e quote

Si stabilisce l’ennesima proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta dell’agevolazione prevista dagli articoli 5 e 7 legge 448/2001 consistente nella facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni sono prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni possedute alla data del 01/01/2019.

Rispetto al passato però si registra una novità. Le aliquote dell’imposta sostitutiva (precedentemente pari all’8%) vengono rideterminate al 10% per terreni e partecipazioni non qualificate e all’11% per le partecipazioni qualificate.

Tassazione agevolata utili reinvestiti

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti passivi Ires può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente ed accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondenti alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Le nuove disposizioni sono applicabili, ai fini Irpef, anche da parte degli imprenditori individuali, delle snc e sas in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.

Ripporto delle perdite

La Legge di Bilancio modifica la disciplina delle perdite d'impresa dei soggetti IRPEF, uniformando il trattamento fiscale delle perdite d'impresa in contabilità semplificata a quello delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria. Con effetto dal periodo d'imposta 2018, entrambe le categorie sopra richiamate potranno riportare, senza vincoli di tempo, le perdite negli esercizi successivi in compensazione dei soli redditi d'impresa conseguiti in ciascuno di essi nel limite dell'80% e per l'intero importo che trova capienza in esso.

Per i soggetti IRPEF in contabilità semplificata è previsto un regime transitorio nei periodi d'imposta dal 2017 al 2019. Le perdite fiscali 2017 non compensate con i redditi di tale anno, potranno essere utilizzate in diminuzione dei redditi conseguiti nel 2018 e 2019 nei limiti del 40% dei medesimi redditi, e dei redditi conseguiti nel 2020 nei limiti del 60% dei suddetti. Analogo schema si applica per le perdite fiscali 2018 e 2019;

- le perdite conseguite nel periodo 2018 potranno essere compensate con i redditi d'impresa conseguiti nel 2019, nei limiti del 40% del reddito d'impresa dell'anno, e nel 2020 nei limiti del 60%, e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite fiscali 2019 potranno essere utilizzate in compensazione nel 2020 nei limiti del 60% del reddito d'impresa dell'anno e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Estromissione immobili

L'articolo 1, comma 66, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ripropone la normativa agevolata introdotta dalla Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), che consente l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale. Entro il 31 maggio 2019, l'imprenditore individuale che possedeva beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, alla data del 31 ottobre 2018, può optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap. La predetta imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell'8% e va calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

L'imposta sostitutiva andrà versata in due rate:

- il 60% dell'importo dovuto, entro il 30 novembre 2019;
- il 40% dell'importo dovuto, entro il 16 giugno 2020.

Rivalutazione beni d'impresa

Le imprese possono rivalutare i beni e le partecipazioni d'impresa, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2017. E' previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%.

Credito d'imposta R&S

La misura del credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo passa, in via generale, dal 50% al 25%. L'importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa scende da 20 a 10 milioni di euro.

Agevolazioni Irap

Nell'ambito della disciplina Irap vengono abrogati: la deduzione, per un importo fino a 15.000 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni (l'abrogazione delle suddette deduzioni non incide sulla tassazione Irap, in quanto sostituite dalla deduzione del costo del personale residuo); il credito d'imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.

STUDIO TOZZOLI